

## **STATUTO**

“ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI DI MODENA - A.G.D.M.- “

con sede in MODENA

\*

### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO**

#### **ART.1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti nella **Legge 11/08/1991 n. 266** nonché in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Modena, un'Associazione di Volontariato che assume la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI di MODENA - A.G.D.M. “.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **ART.2**

L'associazione, è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

**Essa non ha alcuno scopo di lucro neanche indiretto** ed opera per fini di solidarietà ed altruismo, svolgendo attività di volontariato tese alla rappresentanza dei giovani diabetici e delle loro famiglie e tende al costante miglioramento della loro qualità di vita.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi ed opera prevalentemente in ambito territoriale provinciale.

#### **ART. 3**

L'Associazione si avvale d'ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività e potrà compiere

qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

#### **ART.4**

L'Associazione, con spirito solidaristico, in particolare si propone di:

- A. Rappresentare i giovani diabetici e tutelarne gli interessi presso autorità ed enti interessati;
- B. Assumere iniziative per promuovere e realizzare nuovi servizi terapeutici ed assistenziali a favore dei diabetici o per migliorarne la diffusione e qualità.
- C. Curare i problemi dell'inserimento del diabetico in attività scolastiche, sportive e lavorative adatte alle sue attitudini e possibilità;
- D. Promuovere la ricerca scientifica e agevolare la formazione di personale medico e paramedico, scolastico e sportivo;
- E. Diffondere ogni informazione sulla prevenzione e cura del diabete, oltre che ai soggetti direttamente interessati ed alle loro famiglie, alle scuole, agli operatori sanitari, agli enti pubblici ed economici, alle associazioni giovanili in genere;
- F. Suggestire promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie, in special modo laddove le strutture pubbliche non offrono interventi adeguati;
- G. A tal scopo, favorire e promuovere iniziative culturali, ricreative e sportive, anche mediante organizzazione di conferenze, congressi, dimostrazioni pratiche e pubblicazioni di opere a carattere divulgativo;

- H. Fornire sostegno alle iniziative di studiosi, strutture sanitarie private e pubbliche, associazioni o enti che possono recare contributo allo studio ed alla cura del diabete;
- I. Mantenere rapporti con le varie associazioni regionali, nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- J. Agevolare e favorire l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e dei presidi terapeutici da parte dei diabetici.

#### **ART.5**

L'attività del volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Gli aderenti che prestano la loro attività di volontariato debbono avere idonea copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n.266/91.

#### **ART.6**

L'Associazione potrà organizzare attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25.5.95 per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento. L'attività dovrà essere svolta senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

#### **SOCI**

#### **ART.7**

Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere l'ammissione come socio le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e che siano mosse da spirito di solidarietà e si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione mediante opera volontaria e gratuita.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni; è valido il principio del silenzio - assenso.

Tutti i soci e gli associati hanno il diritto:

- di partecipare attivamente alle iniziative indette;
- di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione;
- di accedere alle cariche associative;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci e associati maggiorenni hanno il diritto d'elettorato attivo e passivo.

#### **ART.8**

I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera annuale ed eventualmente dei contributi democraticamente proposti dal consiglio direttivo e deliberati dall'assemblea;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

#### **ART.9**

Perdita della qualifica di socio:

La perdita della qualità di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci, per:

- a) Espulsione: previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- b) Recesso volontario: può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata.
- c) Decadenza: su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- d) Incompatibilità: nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

## **PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO**

### **ART.10**

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito:

- a) dalle tessere sociali annue proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea dei soci;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'art. 5, comma 2, legge n.266/1991 e da raccolte pubbliche di fondi.

#### **ART.11**

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto , dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

#### **ART.12**

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

#### **ASSEMBLEE-CONSIGLIO DIRETTIVO-PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

#### **ART.13**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è convocata, dal presidente dell'associazione, o dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci (art.20 C.C.), almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da diffondere con qualunque mezzo informativo ritenuto idoneo all'associazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

**COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** sono:

- A) approvare il rendiconto consuntivo;
- B) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- C) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- D) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

#### **ART.14**

L'Assemblea in forma Ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **ART.15**

L'Assemblea in forma Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **ART.16**

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART.17**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'organizzazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare tra i suoi membri, il Presidente il Vice Presidente;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;

- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'assemblea;
- Stilare, eventualmente, un apposito regolamento che dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

## **PRESIDENTE**

### **ART.18**

Il Presidente ha la rappresentanza, la firma sociale, e le seguenti deleghe:

- \* la responsabilità della conservazione dei dati in base alla ex L.675 del 31 dicembre 1996 (Legge sulla Privacy);
- \* la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/94 e D.Leg.242/96;
- \* la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

### **ART.19**

L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

## **SCIoglIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE**

### **ART.20**

In caso di scioglimento, deliberato con la maggioranza di cui all'art. 21 del Codice Civile, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità in ossequio a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 della legge n.266/91.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.21**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti e in particolare della legge n.266/91.

Il Segretario

Il Presidente

---

---